

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 12-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BUEMI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE**

DEL SENATORE

ANTONIO MILO

deputato all'epoca dei fatti

**nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 51253/2013 RG NR - n. 5472/2014 RG GIP)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli
il 13 novembre 2015**

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 2016

ONOREVOLI SENATORI.- Il 13 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 51253/2013 RGNR - n. 5472/2014 RG GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 19 novembre 2015 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha iniziato l'esame della domanda nella seduta del 1° dicembre 2015, data nella quale è stata richiesta all'autorità giudiziaria un'integrazione istruttoria per il tramite della Presidenza del Senato, volta ad acquisire idonea documentazione atta a comprovare la data di iscrizione del senatore Milo nel registro delle notizie di reato. Tale documentazione è pervenuta alla Giunta in data 8 marzo 2016.

Nella seduta del 16 marzo 2016 la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Milo, deputato all'epoca dei fatti, con riferimento al Doc. IV, n. 12.

* * *

La richiesta di autorizzazione in questione ha ad oggetto cinque

conversazioni telefoniche captate tra il 26 novembre 2012 ed il 17 settembre 2013, nell'ambito di un procedimento penale nel quale è coinvolto il senatore Antonio Milo, in qualità di deputato della XVI legislatura e di senatore della XVII, per i delitti previsti agli articoli 81, 110, 416, 640 del codice penale. Il senatore è accusato di aver costituito, unitamente ad altri, un'associazione con lo scopo "*di commettere un numero indeterminato di reati di falso e truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari*". In particolare, il senatore si sarebbe fatto rilasciare da un centro fisioterapico certificati e fatture, per se stesso e per suoi familiari, per prestazioni che, sulla scorta degli approfondimenti investigativi, non sono state in realtà mai effettuate, e ciò evidentemente al fine di ottenere - secondo la tesi accusatoria - l'indebito rimborso (pari a euro 9.160), da parte del servizio sanitario integrativo della Camera dei deputati (pagine 5 e 6 dell'ordinanza).

Nell'ordinanza il Giudice precisa che nel corso di indagini finalizzate all'accertamento di reati a carico di altri soggetti, veniva autorizzata l'esecuzione di attività di intercettazione su utenze di terzi non parlamentari e venivano registrate occasionalmente conversazioni tra il soggetto intercettato e l'allora deputato Milo. Dette intercettazioni - secondo le prospettazioni dell'autorità giudiziaria - non richiedevano alcuna autorizzazione preventiva da parte del Parlamento,

atteso che non era emerso alcun rapporto di vicinanza tra il soggetto intercettato e l'ex deputato Milo, di intensità tale da far immaginare che le medesime potessero essere un modo indiretto per intercettare le conversazioni del parlamentare (pagina 3 dell'ordinanza).

Il senatore Milo è stato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 15 settembre 2014 e quindi in data successiva all'effettuazione delle intercettazioni, l'ultima delle quali risale al 17 settembre 2013.

Si ricorda infine che in relazione al medesimo procedimento penale, in data 1° luglio 2014 l'Assemblea, approvando la proposta della Giunta, ha autorizzato l'esecuzione del decreto di acquisizione e utilizzazione di tabulati telefonici emesso nei confronti del senatore Milo.

* * *

Occorre evidenziare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la "direzione dell'atto di indagine", ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono occasionalmente con tali soggetti e con facoltà di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo alla Camera di appartenenza *ex post*, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.140

del 2003) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione, per mancata acquisizione *ex ante* dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 della Costituzione).

Alla luce di tale giurisprudenza, nell'ambito delle intercettazioni indirette in senso lato (ossia effettuate su utenze di terzi), si distinguono due sottocategorie, ossia le intercettazioni indirette in senso stretto (che sono illegittime senza autorizzazione *ex ante*) e le fortuite (autorizzabili *ex post*).

Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine, il cui orientamento diretto nei confronti del parlamentare viene in qualche modo presunto *iuris et de iure*.

Nell'ambito delle intercettazioni effettuate su utenze di terzi non parlamentari occorre evidenziare che, nelle situazioni in cui il deputato o il senatore entri accidentalmente ed occasionalmente nell'area di ascolto dell'autorità giudiziaria, resta escluso *in nuce* qualsivoglia intento persecutorio da parte degli inquirenti, attesa appunto la non volontarietà del coinvolgimento (accidentale) del parlamentare nelle

intercettazioni. Peraltro, in tali circostanze l'autorità giudiziaria sarebbe oggettivamente impossibilitata a chiedere *ex ante* - ossia prima dell'esecuzione dell'attività di captazione - l'autorizzazione della Camera o del Senato, non avendo preventivamente individuato il parlamentare quale probabile interlocutore dei terzi intercettati ed essendosi resa conto di tale circostanza solo successivamente allo svolgimento dell'intercettazione (il cui utilizzo processuale può quindi essere autorizzato dalla Camera di appartenenza solo *ex post*, ossia dopo l'esecuzione della captazione, già avvenuta).

A tal proposito si sottolinea che la garanzia dell'autorizzazione preventiva, contemplata all'articolo 68 della Costituzione, è circoscritta ai casi in cui intenzionalmente l'autorità giudiziaria sottopone a controllo l'utenza del parlamentare o anche un'utenza di terzi, purché allo specifico fine di captare le conversazioni tra questi ed il parlamentare, ed è funzionale ad evitare che l'ascolto di colloqui da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e di pressioni sulla libera esplicazione dell'attività, analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione (sempre preventiva) alle perquisizioni e ai sequestri di corrispondenza.

Nel caso invece di intercettazioni su utenze di terzi fortuite, invece, l'accidentalità dell'ascolto esclude, come detto in precedenza, in modo

assoluto qualsivoglia *fumus persecutionis*. L'autorizzazione successiva, prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 è finalizzata quindi non ad accertare il *fumus persecutionis* (come detto non configurabile), quanto ad evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva, di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nei casi in cui pur sottoponendo a controllo l'utenza di terzi, l'autorità giudiziaria miri ad intercettare le conversazioni tra questi ed un parlamentare.

Peraltro il diniego di utilizzo di intercettazioni - captate in modo fortuito e occasionale - da parte della Camera competente, oltre ad essere illegittimo per i motivi fin qui esposti, potrebbe risultare lesivo in taluni casi dello stesso diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, impedendo che vengano utilizzate nel processo anche le evidenze eventualmente idonee a scagionare l'imputato.

* * *

Nel caso di specie la prospettiva investigativa dell'autorità giudiziaria riguardava un'ipotesi criminosa di associazione a delinquere costituita tra De Vita Giovanni (secondo l'accusa "*deus ex machina*" e gestore della Fisiodomus), Ali Rashid (gestore di fatto di tale struttura), Iovine Raffaele (amministratore unico della Fisiodomus), Finizio Carlo (collaboratore di Ali Rashid e dipendente della Fisiodomus e Casamassa Maria (contitolare della

predetta società). Tali soggetti, come si legge nella richiesta di autorizzazione in titolo, avevano costituito un'associazione a delinquere con l'obiettivo di commettere un numero indeterminato di reati di falso e di truffa aggravata, a porre in essere fatti di appropriazione indebita aggravata mediante la distrazione di fondi dalle casse della Fisiodomus ed infine a porre in essere fatti di corruzione consistenti nell'erogazione di denaro ed utilità a pubblici ufficiali al fine di ottenere "l'accreditamento" della struttura da parte della regione Campania.

In questo contesto criminoso furono disposte sull'utenza di Rashid le intercettazioni telefoniche in questione, la cui "direzione investigativa" non era rivolta in alcun modo nei confronti del senatore Milo. Peraltro, si sottolinea che le cinque conversazioni telefoniche oggetto della richiesta di autorizzazione in questione sono state captate tra il 26 novembre 2012 ed il 17 settembre 2013, quindi anteriormente all'iscrizione del senatore Milo nel registro degli indagati, avvenuta in epoca successiva e in particolare in data 15 settembre 2014 (come indicato nell'integrazione documentale trasmessa dalla competente autorità giudiziaria su richiesta della Giunta)

Inoltre nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun elemento oggettivo atto a delineare anche il mero *fumus* di un mutamento di direzione dell'atto di indagine idoneo a configurare un'intenzionalità dell'autorità giudiziaria rispetto al coinvolgimento del senatore Milo nelle intercettazioni. Quest'ultimo, in definitiva, è entrato

occasionalmente e accidentalmente nell'area di ascolto del magistrato procedente, che stava ponendo in essere le attività di intercettazione in questione al solo fine di ricercare elementi probatori nei confronti di terzi non parlamentari, in relazione ad un'ipotesi accusatoria di associazione a delinquere dagli stessi costituita.

L'analisi istruttoria del documento in titolo non può comunque considerarsi esaurita in relazione al solo elemento dell'accidentalità dell'intercettazione. Chiarisce infatti la Corte costituzionale che l'autorizzazione *ex post* della Camera o del Senato, nell'ipotesi di intercettazioni su utenze di terzi, è finalizzata non solo a vagliare l'eventuale surrettizia violazione della garanzia dell'autorizzazione preventiva (nel senso fin qui evidenziato), ma anche a valutare la correttezza della successiva valutazione giudiziale circa la rilevanza processuale dei risultati dell'intercettazione.

Nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 si precisa che la Camera competente "*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*". La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la "*non*

implausibilità" degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la "*decisività*" della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che l'eventuale non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Nel caso di specie si rileva che a pagina 8 della richiesta di autorizzazione si legge che "*il principale elemento di prova a sostegno dell'impostazione accusatoria è costituito dalle operazioni di intercettazione telefonica*" e vengono evidenziate le motivazioni a sostegno di tale circostanza. Se ne deduce - alla luce di un'analisi meramente "*motivatoria*" (l'unica consentita al Senato) - che le intercettazioni in questione sono provviste del requisito della necessità.

Solo per mere esigenze di completezza istruttoria, si sottolinea che la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni per l'*ex* deputato Marco Pugliese, coindagato con il senatore Milo nel procedimento penale in questione. L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato la predetta proposta nella seduta dell'11 febbraio 2016.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea

la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Milo, con riferimento al Doc. IV, n. 12.

BUEMI, *relatore*